

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Questionari alla Corte dei Conti e Controllo Collaborativo della Sezione Regionale della Corte dei Conti



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**
Dott . Leonardo Falchetti

SEMPRE PIÙ RAFFORZATO IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONTROLLI DEGLI ENTI LOCALI:

- Legge n.266/2005 - articolo 1, commi 166 e seguenti (*obbligo di invio, da parte dell'Organo di Revisione, dei questionari bilanci preventivi e consuntivi*);
- D 174/2012 convertito in legge n.213/2012) – articolo 3 comma 1 lettera e (*introduzione articolo 148 bis TUEL – invio referto*).

[....]

CAPO IV - Controlli esterni sulla gestione

Articolo 148 Controlli esterni



*Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza **ANNUALE** (da semestrale), la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché **IL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI** ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette **ANNUALMENTE** (da semestralmente) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti UN REFERTO sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.*

*Il REFERTO riguarda la regolarità della gestione, l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei **CONTROLLI INTERNI** adottato sulla base delle LINEE GUIDA deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.*

Volto al controllo degli equilibri finanziari del bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

Coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi.

Novità rispetto al primo REFERTO

Considerato, inoltre, che tale *modus operandi* risulta in linea con la visione organizzativa e programmatica dei controlli interni voluta dal legislatore, le relazioni sul loro funzionamento non necessitano della validazione del collegio dei revisori.

ANCORA IN TEMA DI RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI

Articolo 148-bis

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria degli enti locali.

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del **vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119**, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

etc. etc. etc.

***LE RELAZIONI ALLA CORTE DEI
CONTI:***

***i questionari dell'organo di
revisione.***

**(art. 1, commi 166 e ss.
legge 23 dicembre 2005 n. 266;)**

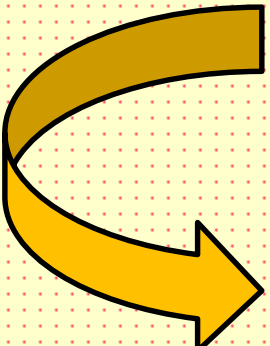
Il controllo collaborativo della Corte dei Conti

Trattasi di un adempimento demandato all'organo di controllo interno dell'ente, ed orientato ad offrire uno strumento diretto alla Corte - organo di controllo esterno - nel più ampio quadro di un **controllo di tipo collaborativo (compatibile con l'autonomia dell'ente, costituzionalmente garantita)** ed orientato ad accertare il rispetto delle **norme contabili che garantiscono gli equilibri di bilancio** e quindi al fine del conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia della gestione dell'ente.

Si aggiunge per espressa volontà della legge, **agli altri compiti e funzioni che l'organo di revisione** deve obbligatoriamente esercitare nell'ambito dell'ente in cui esso è inserito.

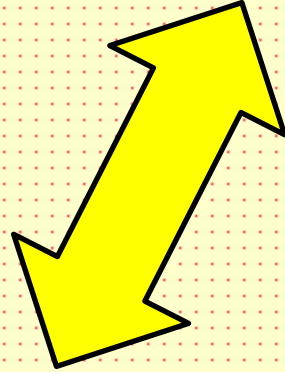
Risultano ancora troppi gli adempimenti connotati da:

ripetizioni/doppioni sia di redazione che di invii, che comportano costi inutili e potrebbero nuocere all'efficacia del sistema.



Ad oggi **SENSIBILE MIGLIORAMENTO DI TALE SITUAZIONE.**

Un altro aspetto importante, che era stato oggetto di richiesta di semplificazioni, era quello riguardante gli **organismi partecipati**.



RICHIESTE PARZIALMENTE ACCOLTE

I dati e le informazioni raccolte dalle sezioni regionali di controllo, costituiscono altresì elementi di valutazione ai fini della predisposizione delle relazioni concernenti l'esito dei controlli eseguiti che la Corte dei conti deve trasmettere almeno annualmente al Parlamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994



Le Sezioni regionali di controllo riferiscano, sugli esiti delle verifiche, **esclusivamente** al Consiglio regionale, ai Consigli provinciali o ai Consigli comunali, che sono quindi gli unici destinatari delle relazioni delle Sezioni, e ai quali spetta, secondo la rispettiva competenza, il giudizio definitivo sulla gestione dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nei referti delle Sezioni regionali.

Nell'ambito del procedimento di “*controllo collaborativo*”, le “*Pronunce specifiche*” emanate dalle Sezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/05 (“*Finanziaria 2006*”), seguono i principi propri dell'attività di controllo della Corte dei Conti e risultano da contraddittorio esperito con l'Amministrazione locale (anche tramite apposite “*audizioni*”), per essere poi inviate all'unico destinatario, rappresentato dal Consiglio comunale o provinciale.

I rapporti

REVISORI – CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

Per l'organo di revisione economico finanziaria degli Enti Locali il rapporto con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, oltre che ad essere collaborativo (come previsto per legge), può e deve essere visto ed inteso **anche** come un **aiuto** che può consentire di essere più incisivi ed autorevoli con le Amministrazioni Comunali quando queste risultano restie a recepire osservazioni e a porre in essere cambiamenti nelle impostazioni di bilancio.

IL SIQUEL

In caso di Collegio, i dati possono essere inseriti on-line da parte di tutti i membri ma è solo il Presidente che VALIDA ed INVIA il questionario.

QUESTIONARIO – BILANCIO PREVISIONE 2017/2019

Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR

Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Premesso _ _ _ _

- *tenuto conto delle proroghe all'approvazione;*
- *Della persistenza dei margini di incertezza del quadro di riferimento normativo per l'impostazione dei bilanci medesimi;*
- *Degli obblighi di trasmissione della totalità dei dati al sistema BDAP (quando sarà a regime), sul quale gli Organi di Revisione dovranno vigilare nonché assicurare l'attendibilità e la congruità dei dati trasmessi con quelli presenti nei documenti ufficiali dell'Ente;*
- *Dei vari elementi di complessità che si sono registrati negli ultimi periodi relativamente alla gestione di numerosi nuovi adempimenti e riforme (pareggio di bilancio, contabilità economica patrimoniale, FPV, FCDE, ritorno al bilancio previsionale di cassa, fattura elettronica, split payment, probabile necessità di ricorrere a numerose variazioni di bilancio etc...)*

Per le esposte ragioni, sottolineando ancora una volta l'importanza del processo di armonizzazione contabile in atto, si ritiene di accompagnare l'azione degli Enti anche per l'esercizio 2017, fornendo utili indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilievo, anche al fine di migliorare l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia.

La Corte, in questa sede, ribadisce l'esigenza che si proceda nel percorso intrapreso per migliorare la qualità dei conti degli Enti territoriali, che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione.

A differenza di quanto avvenuto per l'esercizio 2016, per le ragioni già precisate, questa delibera non è accompagnata dal questionario;

DELIBERA

di adottare le unite linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

***SI RICORDA CHE NEGLI ANNI PRECEDENTI
ALCUNE VOLTE IL QUESTIONARIO AL BILANCIO
DI PREVISIONE NON ERA STATO RICHIESTO
(MENTRE RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2015/2017 È STATO RICHIESTO IN
FORMATO EXCEL).***

QUESTIONARIO – RENDICONTO 2016

Deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016

Viste le osservazioni fatte pervenire dall'ANCI - IFEL settore Finanza Locale, in data 30 marzo 2017;

Uditi i relatori, Consigliere Rinieri Ferone, Consigliere Elena Brandolini e Primo Referendario Valeria Franchi;

DELIBERA

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016.

**PER IL 2017 RISULTA DUNQUE PUBBLICATA LA
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI
QUESTIONARI AL RENDICONTO 2016, E
RELATIVAMENTE ALLA REGIONE UMBRIA IL
TERMINE DI INVIO E' STABIILTO PER IL 30
NOVEMBRE.**

L'omissione o il ritardo ingiustificato rispetto al termine assegnato dalla Sezione regionale, ostacolando o rallentando il controllo, comporta responsabilità per l'organo di revisione inadempiente e la segnalazione ai rispettivi consigli comunali o provinciali per l'eventuale revoca ai sensi del c. 2, dell'art. 235 del TUEL.

Il mancato invio dei questionari SIQUEL costa caro al Revisore

Nessuna giustificazione e rilevanti responsabilità. La Sezione di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti nelle Deliberazioni n. 43,44 e 45, depositate in data 31 maggio 2013, adotta il pugno di ferro nei confronti dei Revisori di un alcuni comuni abruzzesi.

Le Delibere mettono all'indice il comportamento omissivo di cui si sono resi protagonisti i Revisori degli enti in questione, responsabili di non avere provveduto nei termini prescritti dalla Sezione all'invio tramite il sistema SIQUEL dei questionari relativi al bilancio di previsione 2012 e al rendiconto 2011.

Una volta constatato l'inadempimento la Sezione aveva provveduto prontamente a trasmettere all'Organo di revisione una nota di diffida ad adempiere, e di seguito una nota con cui si chiedeva al Sindaco di fornire informazioni in merito alla comunicazione della diffida di cui sopra all'Organo di revisione e agli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza del grave inadempimento degli obblighi professionali dell'Organo di revisione.

I giudici contabili della Sezione anche per questo caso hanno tuttavia giudicato la motivazione addotta non idonea a giustificare l'inadempimento, ed, appurato che alla data di riunione della Camera di consiglio gli enti in questione non avevano ancora ottemperato all'invio dei questionari, hanno dichiarato la non conformità a legge del comportamento omissivo dell'Organo di revisione.

Le Delibere ci offrono utili indicazioni in merito alle responsabilità a cui i componenti dell'Organo di revisione vanno incontro qualora si rendano protagonisti di inadempimenti tanto gravi.

Il comportamento omissivo del suddetto Organo di revisione viene innanzitutto segnalato all'Organo consiliare per l'eventuale revoca dello stesso, ai sensi dell'articolo 235 del TUEL.

Gli atti della procedura sono inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale a carico dei componenti dell'Organo di revisione.

A questo punto però sembra che le conseguenze negative possano anche travalicare la giurisdizione amministrativa. Nelle Deliberazioni la Sezione Abruzzo dispone infatti la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ai fini della verifica della sussistenza di eventuali responsabilità per omissione di atti di ufficio, reato che ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale può essere punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 €.

Qualora le ipotesi di responsabilità trovassero riscontro nella giurisdizione amministrativa e penale, certo si prospetterebbe un quadro organico ed articolato di pesanti responsabilità a carico dei componenti dell'Organo di revisione degli enti locali.

Esempio: segnalazione Corte Conti dell'inadempimento

Deliberazione n. 31 / 2015



La CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

Vista la relazione con la quale il magistrato istruttore ha rilevato la mancata presentazione da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di [REDACTED] della relazione-questionario concernente il rendiconto dell'esercizio 2013 dell'Ente;

Vista la nota presidenziale n. 1208-11/03/2015-SC_LIG-T85-P dell'11 marzo 2015, inviata al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di [REDACTED], con la quale è stata trasmessa copia della predetta relazione e dell'ordinanza di convocazione della Sezione;

3. Nonostante i ripetuti solleciti, di questa Sezione e della stessa Amministrazione interessata, l'Organo di revisione del Comune di [REDACTED] non ha ancora trasmesso, né il questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2013, né quelli concernenti gli esercizi precedenti e, anzi, in base alle risultanze del sistema S.I.Qu.E.L., per essi non risulta neanche avviata la fase della compilazione.

1. Il concreto esercizio del controllo sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali che l'art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) assegna alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, presuppone che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti provvedano alla corretta compilazione e alla tempestiva trasmissione dell'apposita relazione prevista dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005.

L'assolvimento di tali compiti da parte degli organi di revisione costituisce pertanto un preciso obbligo normativo il mancato rispetto del quale è da considerarsi un grave inadempimento in quanto impedisce alla Corte dei conti di svolgere, nel settore in questione, la funzione di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche riconosciuta, nel vigente quadro ordinamentale e costituzionale, nell'interesse sia dei singoli enti territoriali che della comunità che compone la Repubblica.

Allo stato, pertanto, la Sezione considera necessario attestare l'inadempienza in questione e rilevare la conseguente impossibilità di svolgere il previsto controllo di regolarità contabile e finanziaria sulla gestione del Comune di [REDACTED].

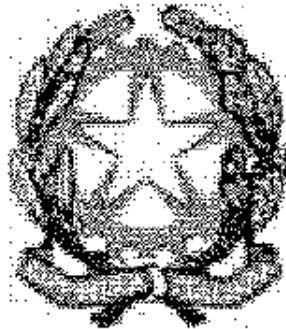
Quanto alle misure conseguenziali, la Sezione, non disponendo per la fattispecie in questione di specifico potere sanzionatorio, ritiene comunque di dover segnalare l'inadempienza al Consiglio comunale dell'Ente interessato, affinché il medesimo possa valutare l'eventuale sussistenza in concreto dei presupposti per l'attivazione del procedimento di revoca dell'Organo di revisione previsto dall'art. 235, comma 2, del T.U.E.L.

Eguale segnalazione si ritiene necessario inviare anche al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, presso il quale è istituito, in base al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art. 16, comma 25, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Potendo il comportamento omissivo dell'Organo di revisione configurare una violazione dei propri doveri professionali, si ritiene che esso sia infine segnalato al Consiglio dell'Ordine professionale cui il medesimo Organo di revisione appartiene.

Ancora esempio: Revisore revocato con deliberazione C.C.; propone ricorso.

A 03508320755



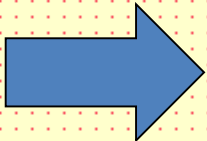
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

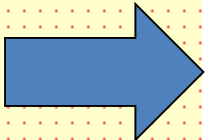
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

[...]



Nell'ambito delle varie inadempienze contestate, il Collegio rileva che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, con nota del 4 marzo 2013, riscontrata la mancata indicazione di alcuni dati relativi al Bilancio di previsione 2012, ha invitato formalmente l'organo di revisione “a provvedere tempestivamente alla integrale compilazione di tutti i prospetti non compilati, trattandosi di attività obbligatoria prevista dall'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005 e da ultimo dall'art. 148 bis del Tuel”.



Orbene, l'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005 pone espressamente a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmettere “alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”.

A fronte di tale (grave) inadempienza le giustificazioni fornite dal
ricorrente e rappresentate dalla dedotta scarsa collaborazione di alcuni
responsabili di settore si rivelano generiche e non condivisibili, ben
potendo il revisore recarsi personalmente negli uffici interessati per
acquisire direttamente i dati carenti.

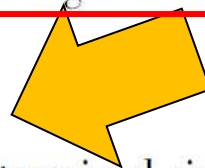
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

IL QUESTIONARIO AL RENDICONTO 2016

Per quanto riguarda l'esercizio 2016, nelle linee guida si legge *«[...] il questionario qui allegato, relativo al rendiconto della gestione 2016, rappresenta un'ulteriore tappa del percorso di semplificazione intrapreso [...]. Una significativa spinta nel senso della semplificazione è stata, inoltre, impressa dalla ormai completa operatività del canale informativo della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (d'ora in poi BDAP) che, come evidenziato nella citata deliberazione di programma, ha consentito – ed in certa misura imposto – una rivisitazione dei tradizionali questionari nell'ottica di una loro utilizzazione “nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte dalla immediata attingibilità dei dati dalla copiosa documentazione che affluisce alla BDAP”.*

BDAP

D'altro canto non può revocarsi in dubbio che tale riconsiderazione dei criteri e dei metodi sia coerente con la previsione di cui all'art. 1 commi 166 e ss della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – imprescindibile parametro normativo di riferimento – posto che i controlli di cui trattasi rinviengono, comunque, fondamento nel questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente il quale, nel rinnovato contesto, è piuttosto chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.



A tal fine gli Organi di revisione dovranno registrarsi nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati per poter accedere in visualizzazione di tutti i documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato - con i relativi dati contabili analitici e Piano degli Indicatori e Risultati attesi) relativi all'ente o agli enti di propria competenza.

2. Operata tale doverosa premessa di ordine metodologico, nel merito, si evidenzia come, in coerenza con le linee direttrici indicate nella più volte richiamata deliberazione n. 2/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione ha ritenuto di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato appuntando, altresì, l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine che assume valenza centrale in relazione ai plurimi oneri maturati a carico degli enti per effetto delle misure di sostegno ai bilanci (rimborso delle anticipazioni di liquidità, dilazione del ripiano del disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario, rinegoziazione dei mutui, utilizzo dei fondi di rotazione per il riequilibrio dei bilanci, ripiano connesso agli squilibri nella gestione dei residui previsto dalla legge di bilancio per il 2017).

Il questionario è costituito dalle consuete domande preliminari, dove, rispetto agli altri anni, si tende a sollecitare le verifiche dell'Organo di revisione in ordine alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP nonché in ordine alla congruenza dei dati inviati alla BDAP ovvero alla Banca dati degli organismi partecipati tenuta dal Dipartimento del Tesoro con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

Ulteriori quattro sezioni:

1. **gestione finanziaria** : equilibri di cassa, FPV, spesa personale (informazioni estremamente contenute rispetto al passato) , accantonamenti;
2. **indebitamento** e utilizzo degli strumenti di finanza derivata;
3. **Saldi di finanza pubblica** ([allegare prospetto monitoraggio](#));
4. **Organismi Partecipati** (eliminata la Banca dati Siquel);
5. **Stato Patrimoniale** - riclassificazioni.

QUESTIONARIO RENDICONTO 2016

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. L. 266/2005) dell'organo di revisione contabile della Provincia/Città metropolitana/Comune di.....

Popolazione alla data del 01/01/2016:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente dell'organo collegiale o revisore unico):

Estremi della relazione sul rendiconto 2016 (da allegare):

Verbale n. _____ del _____

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2016:

Deliberazione n. _____ del _____

Ente in dissesto?

Sì ☐

dal.....

NO ☐

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso?

Sì ☐

dal.....

NO ☐

DOMANDE PRELIMINARI:

- 4) L'organo di revisione, nel corso del 2015, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali, e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

Sì ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

(La relazione può essere integrata con più estese considerazioni e/o documenti di supporto che possono essere allegati utilizzando la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore).

- 5) In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2015, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico?

(alla presente domanda non rispondono le Città metropolitane e le Province)

Sì ☐ NO ☐ NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

- 6) In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2015, dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha accertato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-*quater* del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?

Sì ☐ NO ☐ NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

1. L'organo di revisione, nel corso del 2016, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali, e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

Sì ☐

NO ☐

1.1 In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

.....
.....
.....
.....
(La relazione può essere integrata con più estese considerazioni e/o documenti di supporto che possono essere allegati utilizzando la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore/prospetti informativi, selezionando tipo documenti: nota del revisore).

VERIFICHE SU BDAP

2. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2016, trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

Sì ☐ NO ☐

2.a) In caso di risposta negativa, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, comma 4, non siano stati trasmessi, indicandone le ragioni.

.....
.....

2.1 I dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente?

Sì ☐ NO ☐

2.1.a) In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....
.....

2.2 I dati inviati dagli enti nella banca dati del dipartimento del tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al rendiconto)?

Sì ☐ NO ☐

2.2.a) In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....
.....

D.Lgs. 118/2011 – art. 11

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

VERIFICHE BDAP

BD AP BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
dati al servizio della conoscenza

Bilanci Armonizzati

LOGOUT

BILANCI ARMONIZZATI ▾ INTERROGAZIONI GENERALIZZATE ▾

trovi in: [BDAP](#) / [BILANCI ARMONIZZATI](#) / [Interrogazione prospetti documenti contabili](#)

BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili [? Guida](#)

Esercizio: 2016 Fase: Consuntivo Documento contabile: Schemi di bilancio Tipo ente: COMUNI 5701 Denominazione ente: COMUNE DI Ambito geografico: CENTRO Regione: UMBRIA Provincia: TERNI Solo ultima versione: Si

 Cerca: Visualizza: 10 ▾ elementi

Tipo ente	Regione	Provincia	Codice Ente BDAP	Denominazione ente	Documento contabile	Stato approvazione	Stato	Versione	Data/Ora invio	Numero Protocollo	Esito Controlli	
COMUNI	UMBRIA	TERNI			Schemi di bilancio	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	2	13/06/2017 12:37:04	127753		 

7. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2016, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico?

(Alla presente domanda non rispondono le Città metropolitane e le Province)

Sì ☐

NO ☐

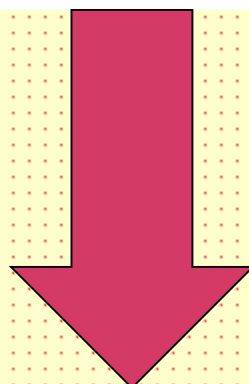
NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

8. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2016, dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha accertato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐



**Il risultato di amministrazione
è distinto in fondi**

**LIBERI, ACCANTONATI,
VINCOLATI E DESTINATI.**

ARTICOLO 187 TUEL

La quota **ACCANTONATA** del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al **fondo crediti di dubbia esigibilità**.
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione;
- gli accantonamenti per **le passività potenziali** (fondi spese e rischi). Le quote accantonate dell'avanzo sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. **Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.**

Costituiscono quota **VINCOLATA** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di **specificata destinazione dell'entrata alla spesa**;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota del risultato di amministrazione **DESTINATA agli investimenti** è costituita **dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese**, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

La quota **LIBERA** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti

AVANZO LIBERO

**Il D.L. 174/2012 ha integrato l'art. 187 T.U.E.L.
con l'inserimento del comma 3 *bis*:**

***L'avanzo LIBERO di amministrazione
non può essere utilizzato nel caso in
cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195
e 222, fatto salvo l'utilizzo per i
provvedimenti di riequilibrio di cui
all'articolo 193.***

È chiaro che la norma riguarda l'avanzo libero e non il vincolato, ossia entrate con vincolo di destinazione accertate e non impegnate entro l'esercizio che obbligatoriamente devono trovare imputazione nel bilancio dell'anno successivo.

Quando si rientra dall'anticipazione di tesoreria (o si è provveduto a ricostituire l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione) si può utilizzare l'avanzo ?? → problematiche

***Nel caso in cui il risultato di
amministrazione non sia
sufficiente a comprendere le quote
vincolate, destinate e
accantonate, l'ente è in disavanzo
di amministrazione***

DISAVANZI DA
RIACCERTAMENTI
STRAORDINARI RESIDUI

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			0,00
RISCOSSIONI	38.243.872,87	300.833.952,49	339.077.825,36
PAGAMENTI	70.485.446,07	268.592.379,29	339.077.825,36
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			0,00
RESIDUI ATTIVI	105.396.222,71	55.445.227,14	160.841.449,85
RESIDUI PASSIVI	8.149.671,12	77.479.438,96	85.629.110,08
<i>Differenza</i>			75.212.339,77
<i>FPV per spese correnti</i>			846.561,03
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			20.315.036,86
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015			54.050.741,88

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2013	2014	2015
Risultato di amministrazione (+/-)	14.927.665,02	28.570.321,25	54.050.741,88
di cui:			
a) parte accantonata	7.612.898,45	53.231.910,07	72.417.057,34
b) Parte vincolata	6.832.551,43	8.535.502,55	12.347.224,62
c) Parte destinata	482.215,14	1.451.218,53	2.697.330,18
e) Parte disponibile (+/-) *		-34.648.309,90	-33.410.870,26

Migliora di 1/28 all'anno

* il fondo parte disponibile risulta in valore negativo, ed evidenzia la quota di disavanzo da applicare per i prossimi 27 anni (in quote costanti di € 1.237.439,64) proveniente dall'accantonamento al FCDE effettuato nel 2014, e da ripianare appunto in altre 27 annualità residue.

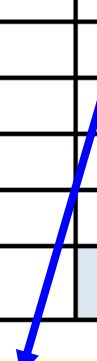
Si veda in merito, per un maggior dettaglio ed analisi di tale importante appostazione di bilancio, quanto riportato nel proseguo della presente relazione nella sezione "FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ".

La parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.623.160,95
vincoli derivanti da trasferimenti (investimenti)	7.103.906,13
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	747.481,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente/disagio ambientale	1.872.676,54
TOTALE PARTE VINCOLATA	12.347.224,62

La parte accantonata dell'Avanzo al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	71.276.327,43
accantonamenti per contenzioso	
accantonamenti per indennità fine mandato	8.896,20
fondo perdite società partecipate	100.000,00
altri fondi spese e rischi futuri (€ 1,000,000 swap)	1.031.833,71
TOTALE PARTE ACCANTONATA	72.417.057,34



**Il fondo crediti attuale viene quindi
finanziato interamente fra 25 anni
(partenza dal 28°)**

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2014 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2015:

Applicazione dell'avanzo nel 2015	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Avanzo per fondo di	Fondo svalutaz. crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	1.639.550,23				0,00	1.639.550,23
ripetitivo					0,00	0,00
Debiti fuori bilancio					0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti					0,00	0,00
Spesa in c/capitale		1.445.000,00			0,00	1.445.000,00
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento			0,00			0,00
altro				0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	1.639.550,23	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	3.084.550,23

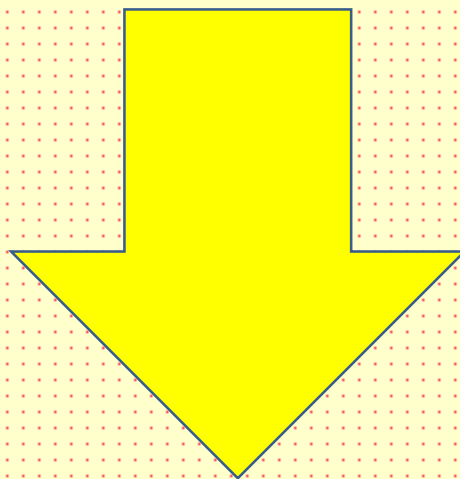
L'Organo di revisione ha accertato che non è stato applicato avanzo di amministrazione non vincolato, applicazione che sarebbe stata vietata in quanto l'Ente si trovava in tutto il 2015 nelle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL.



L'UTILIZZO DELL'AVANZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio (**NUOVO ART. 187 COMMA 3, 3 QUATER E 3 QUINQUIES**), **esclusivamente** per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, **sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.**

A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.



Novità della contabilità armonizzata

TUEL ART. 187

COMMA 3. *Le quote del risultato PRESUNTO derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una RELAZIONE DOCUMENTATA DEL DIRIGENTE COMPETENTE, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.*

Comma 3-quater. *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

Comma 3 quinquies- *Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater [...]*

Un esempio di applicazione del nuovo art. 187 comma 3

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31.3.2016;

che pertanto, sino all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune di [REDACTED] è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 2' comma TUEL;

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione può rendersi necessario applicare l'avanzo di amministrazione vincolato;

a tal fine l'art.187 comma 3-quinquies del TUEL dispone che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, possono essere applicate al bilancio di previsione quote vincolate del risultato di amministrazione solo dopo l'approvazione da parte della Giunta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto;

l'art.187 comma 3 del Tuel ed il punto 8. 11 dell'Allegato n. 2 al DPCM 28.12.2011, dispongono che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.12 del 27.1.2016 il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa

- di adottare, per le finalità riportate in narrativa, una variazione al Bilancio provvisorio anno 2016, ammontante ad € 553.088,88 complessive, per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente e di parte investimenti, così come riportato nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Quindi il Revisore va a verificare:

- prospetto aggiornato risultato amministrazione;
- relazione dirigente;
- conformità dell'operazione a quanto previsto dall'art. 187 comma 3, 3 quater e 3 quinquies.

Ai fini del rilascio del parere.

E' un avanzo NON libero, quindi l'operazione può essere effettuata anche da Enti in anticipazione.

ESEMPIO PARERE

Considerato che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 (termine prorogato al 31/03/2017; pertanto il Comune di XXXXXXXXXX si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 162 TUEL.) si può procedere a variazioni di bilancio aventi ad oggetto l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato.

A tal fine l'articolo 187 comma 3-quinquies del TUEL dispone che, in attesa dell'approvazione del conto consuntivo possono essere applicate al bilancio di previsione quote vincolate del risultato di amministrazione, ma solo dopo l'approvazione da parte della Giunta (ed entro il 31 gennaio) di un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto (documento che risulta approvato in data 30/01/2017 dalla giunta Comunale, con deliberazione n. 30).

Che il medesimo articolo 187 TUEL e le previsioni contenute nel Decreto 118/2011 dispongono, sempre in tal senso, che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. Le predette obbligatorie relazioni, come previste dal TUEL, risultano rilasciate dai Dirigenti XXXX, YYYY, ZZZZ (in merito a quest'ultima si specifica che è stata accolta solo parzialmente la richiesta di applicazione avanzo).

La proposta di variazione sottoposta si sostanzia quindi nei seguenti dati: utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per complessivi € 111.394,91. Questo risulta così suddiviso:

- per spese di parte corrente € 97.730,91: € 27.467,50 Attività Culturali, Biblioteche e Turismo + € 11.694 Servizi Educativi e Scolastici + € 58.569,41 Servizi Sociali;
- per spese di parte investimenti per € 13.664: € 5.664 Risorse Ambientali Smart City e Innovazione + € 8.000 Servizi Educativi e Scolastici.

ATTESO che la presente variazione confluirà nel bilancio di previsione 2017/2019 definitivamente approvato.

Tutto quanto premesso



12. È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

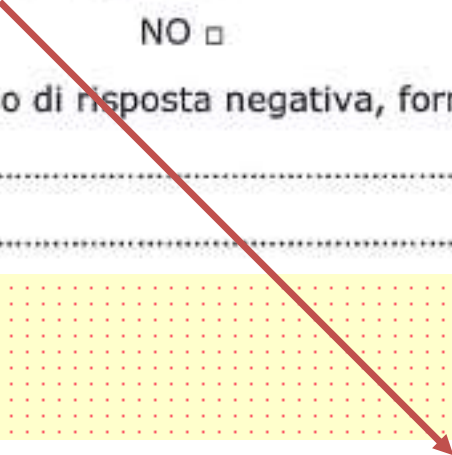
Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....
.....



Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

RIPIANI QUOTE DISAVANZO

18. Nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo:

18.a.) di amministrazione

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

18.b.) da riaccertamento straordinario

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

18.c.) disavanzo tecnico (art. 3, comma 13, d.lgs. 118/2011 e s.m.l.)

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

FOCUS

Una gestione di competenza costantemente in disavanzo, può far sorgere dubbi circa l'attendibilità dell'attività di programmazione eseguita in sede di predisposizione del bilancio di previsione relativamente ad un'eventuale sovrastima delle previsioni di entrata o sottostima delle voci di spesa.

Il disavanzo della gestione di competenza assume valutazioni diverse se è stato causato da utilizzo di avanzo per finanziare investimenti rispetto ad utilizzo di avanzo per finanziamenti di altre spese.

Tale ultimo aspetto si può evincere, in seguito, dalla scomposizione degli equilibri del bilancio comunale: equilibrio parte corrente ed equilibrio parte capitale .

PARTE PRIMA

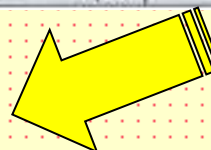
1.1. Flussi e risultato di cassa

1.1.1. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2016					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		0,00			0,00
Entrate Titolo 1.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui rimborso anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza D (D=B-C)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate Titolo 4.00 - <i>Entrate in conto capitale</i>	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - <i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - <i>Accensione prestiti</i>	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F (I)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscossione di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscossione di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per concessione crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concessione crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese incrementi d'attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma Titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 - <i>Anticipazioni da tesoriere (S)</i>	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 - <i>Chiusura Anticipazioni tesoriere (T)</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 - <i>Entrate c/terzi e partite di giro (U)</i>	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7 - <i>Uscite c/terzi e partite di giro (V)</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	0,00	0,00	0,00	0,00

IN CASO DI ENTE CHE AL 31/12 RISULTI IN ANTICIPAZIONE DI TESORERIA, IL SALDO FINALE DI CASSA SARA' PARI A ZERO



L'ANTICIPAZIONE DI CASSA NON INFLUENZA MAI GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

**L'eventuale ANTICIPAZIONE DI CASSA non
restituita al 31/12/20xx**

**fa sorgere un residuo passivo (nei confronti del
tesoriere) sul rendiconto di gestione 20xx che
incide negativamente sul risultato
dell'amministrazione 20xx come ogni altro
residuo passivo**

Informazioni su gestione finanziaria

1.1.2 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde/non corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da conto del Tesoriere)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da scritture contabili)	

1.1.2.1 In caso di eventuale discordanza riportare l'importo e le ragioni:

Importo:

Ragioni:

1.2. Cassa vincolata e anticipo di tesoreria

1.2.1. Il fondo cassa al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta la seguente situazione:

	2014	2015	2016
Fondo cassa complessivo al 31.12			
<i>di cui cassa vincolata (1)</i>			

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

1.2.3 É stata autorizzata con deliberazione di Giunta l'anticipazione di tesoreria e l'impiego delle entrate vincolate ai sensi dell'art. 195, co. 2 del TUEL?

Sì ☐

NO ☐

TUEL

Articolo 222

Anticipazioni di tesoreria.

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio^{250 251}.

Articolo 195

Utilizzo di entrate vincolate²¹¹.

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria²¹².

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile²¹³.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile²¹⁴.

5/12

UN ESEMPIO

*prospetto fornito dal Tesoriere
in sede di verifica trimestrale*

Assegnaz. B.I. utilizzabili utilizzate			Somme Vincolate	7.176.754,89
			Somme Riservate	
Fido Accordato			Part. Viaggian.	22.508,09
Anticip. Accord.	73.786.343,00		Ant. Utilizzate	46.335.629,79
	-----			-----
2.Totale	73.786.343,00		3.Totale	53.534.892,77
Disponibilita' (1 + 2 - 3)				20.251.450,23

A green arrow points from the 'Fido Accordato' row to the 'Somme Vincolate' row. A blue arrow points from the 'Anticip. Accord.' row to the 'Somme Vincolate' row. A red arrow points from the 'Anticip. Accord.' row to the 'Somme Riservate' row.

FLUSSI CASSA

ESEMPI 1

1.2 Flussi di cassa

	Riscossioni e pagamenti		
	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale			999.517,56
Entrate titolo I	3.224.284,96	1.300.402,10	4.524.687,06
Entrate titolo II	548.043,77	120.201,14	668.244,91
Entrate titolo III	530.825,78	178.947,05	709.772,83
Totale titoli (I+II+III) (A)	4.303.154,51	1.599.550,29	5.902.704,80
Spese titolo I (B)	3.722.068,36	1.282.719,85	5.004.788,21
Rimborso prestiti (C) di cui:	1.501.971,06	10.524,32	1.512.495,38
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	1.326.104,08	0,00	1.326.104,08
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a lungo termine</i>	175.866,98	10.524,32	186.391,30
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-920.884,91	306.306,12	-614.578,79
Entrate titolo IV	211.410,08	1.709.158,07	1.920.568,15
Entrate titolo V di cui:	1.326.104,08	409.406,66	1.735.510,74
<i>da anticipazioni di tesoreria (cat.1)</i>	1.326.104,08	0,00	1.326.104,08
<i>da prestiti a breve (cat.2)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>da mutui e prestiti (cat.3)</i>	0,00	409.406,66	409.406,66
Totale titoli (IV+V) (E)	1.537.514,16	2.118.564,73	3.656.078,89
Spese titolo II (F)	25.272,99	2.922.559,63	2.947.832,62
Differenza di parte capitale (G=E-F)	1.512.241,17	-803.994,90	708.246,27
Entrate titolo VI (H)	644.933,40	138.061,94	782.995,34
Spese titolo IV (I)	677.670,38	192.835,69	870.506,07
Fondo di cassa finale (L = Fondo di cassa iniziale +D+G+H-I)			1.005.674,31

Utilizzo anticipazione nell'anno, ma rientrata al 31/12

FLUSSI CASSA

ESEMPI

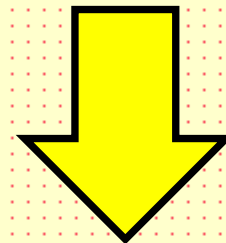
2

Riscossioni e pagamenti			
	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale			0,00
Entrate titolo I	1.837.678,11	775.953,76	2.613.631,87
Entrate titolo II	303.795,54	55.622,72	359.418,26
Entrate titolo III	309.867,18	85.324,99	395.192,17
Totale titoli (I+II+III) (A)	2.451.340,83	916.901,47	3.368.242,30
Spese titolo I (B)	2.152.269,39	807.718,79	2.959.988,18
Rimborso prestiti (C) di cui:	3.902.985,08	218.110,10	4.121.095,18
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	3.677.003,08	187.991,10	3.864.994,18
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a lungo termine</i>	225.982,00	30.119,00	256.101,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-3.603.913,64	-108.927,42	-3.712.841,06
Entrate titolo IV	224.706,01	1.463.577,85	1.688.283,86
Entrate titolo V di cui:	3.677.003,08	212.151,23	3.889.154,31
<i>da anticipazioni di tesoreria (cat.1)</i>	3.677.003,08	0,00	3.677.003,08
<i>da prestiti a breve (cat.2)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>da mutui e prestiti (cat.3)</i>	0,00	212.151,23	212.151,23
Totale titoli (IV+V) (E)	3.901.709,09	1.675.729,08	5.577.438,17
Spese titolo II (F)	82.867,07	1.570.000,17	1.652.867,24
Differenza di parte capitale (G=E-F)	3.818.842,02	105.728,91	3.924.570,93
Entrate titolo VI (H)	278.175,61	21.606,77	299.782,38
Spese titolo IV (I)	285.009,54	20.389,17	305.398,71
Fondo di cassa finale (L = Fondo di cassa iniziale +D+G+H-I)			206.113,54

COMUNE IN ANTICIPAZIONE AL 31/12/200x € 187.991, QUINDI RESIDUO PASSIVO A QUELLA DATA, RESTITUITA (PAGAMENTO) NEL CORSO DEL 201x+1

**NEL PREDETTO SCHEMA, SE IL COMUNE FOSSE
STATO IN ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANCHE
AL 31/12/201 $x+1$, AVREMMO AVUTO
RISCOSSIONI PER COMPETENZA NEL CONTO
ANTICIPAZIONI DI TESORIERIA MAGGIORI
DEGLI IMPEGNI, E LA DIFFERENZA SAREBBE
STATA L'ANTICIPAZIONE NON RESTITUITA AL
31/12/2013, RAPPRESENTATA DA RESIDUIO
PASSIVO.**

**IL FONDO DI CASSA AL 31/12/201 $x+1$ SAREBBE
QUINDI STATO ZERO.**



1.2 Flussi di cassa

anticipazione non restituita al 31/12/201x € 22.083.493,14

	Riscossioni e pagamenti		
	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale			zero
Entrate titolo I	108.236.797,66	25.749.218,53	133.986.016,19
Entrate titolo II	21.287.115,62	4.196.768,07	25.483.883,69
Entrate titolo III	13.829.476,74	9.661.346,77	23.490.823,51
Totale titoli (I+II+III) (A)	143.353.390,02	39.607.333,37	182.960.723,39
Spese titolo I (B)	121.381.022,88	41.228.312,40	162.609.335,28
Rimborso prestiti (C) di cui:	95.976.649,27	22.083.493,14	118.060.142,41
Anticipazioni di tesoreria	84.978.921,64	22.083.493,14	107.062.414,78
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a lungo termine	10.997.727,63	0,00	10.997.727,63
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-74.004.282,13	-23.704.472,17	-97.708.754,30
Entrate titolo IV	8.057.684,51	5.259.966,88	13.317.651,39
Entrate titolo V di cui:	101.847.030,19	1.743.947,30	103.590.977,49
da anticipazioni di tesoreria (cat.1)	101.847.030,19	0,00	101.847.030,19
da prestiti a breve (cat.2)	0,00	0,00	0,00
da mutui e prestiti (cat.3)	0,00	1.743.947,30	1.743.947,30
Totale titoli (IV+V) (E)	109.904.714,70	7.003.914,18	116.908.628,88
Spese titolo II (F)	16.738.491,16	2.388.542,73	19.127.033,89
Differenza di parte capitale (G=E-F)	93.166.223,54	4.615.371,45	97.781.594,99
Entrate titolo VI (H)	11.702.655,24	212.887,07	11.915.542,31
Spese titolo IV (I)	10.192.614,26	1.796.011,74	11.988.626,00
Fondo di cassa finale (L = Fondo di cassa iniziale +D+G+H-I)			0,00

€ 84.978.921,64 – 101.847.030,19 = -16.868.108,55 (anticipazione non restituita al 31/12/201x+1)

Esempi di chiusure istruttorie in merito a anticipazioni di tesoreria

CONSIDERATO CHE:

- La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alla citata deliberazione n. 22/SE-ZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016;
- L'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;
- Malgrado i chiarimenti forniti dall'Ente la Sezione osserva quanto segue.



2) Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario, oltre che una possibile violazione dell'art. 119, comma 6, della Costituzione (cfr. Corte Cost. 188/2014).

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

Di segnalare le sopra riportate criticità relative al rendiconto 2015 del Comune [REDACTED]
[REDACTED] ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005 e s.m.i.
e 148 bis del TUEL.

Ancora esempio istruttoria

L'istituto dell'anticipazione di tesoreria deve per sua natura rappresentare un'operazione eccezionale utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale trasformandolo in un mezzo “fisiologico” per il pagamento delle spese, a testimonianza di una endemica sofferenza della gestione di liquidità che caratterizza l'attuale situazione di cassa dell'Ente.

La prassi di finanziare la spesa corrente utilizzando costantemente ed impropriamente anticipazioni di tesoreria, ed entrate vincolate, rappresenta in sostanza una elusione dell'art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Nel caso di specie,

COSTITUZIONE Articolo 119 comma 6:

*I Comuni [...]Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione dei
piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia
rispettato l'equilibrio di bilancio*

SENTENZA

CORTE COSTITUZIONALE 188/2014

provincia autonoma Bolzano

NORMA CONTESTATA:

“1. L'assunzione di anticipazioni di cassa è disposta dall'assessore provinciale alle finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria, o di altri istituti di credito, e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa. L'assessore provinciale alle finanze dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento, in quanto sono finalizzate al superamento di momentanee carenze di liquidità e sono destinate a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.”]

Passaggi principali sentenza

3.– Ai fini della decisione del merito occorre premettere che il parametro costituzionale invocato, l'art. 119, sesto comma, Cost., enuncia la cosiddetta “regola aurea” del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti. Questa Corte ha avuto modo di precisare che i concetti di indebitamento e di investimento, necessari per scrutinare la legittimità di norme denunciate in riferimento a tale regola, devono essere univoci sull'intero territorio nazionale. Per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato dal momento che non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425 del 2004). È stato in detta sede chiarito che «L'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 425 del 2004).

Per quel che concerne la tutela degli equilibri di bilancio, la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito.

3.1.– In generale può dirsi che l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).

Concetto di ***sfasamento temporale***

In sostanza nei modelli di anticipazione di cassa consentiti dallo Stato sono incorporati i confini soggettivi (limitazione al solo tesoriere della possibilità di concederla) ed oggettivi (fissazione della misura e della durata in termini ridotti affinché non si risolva in un'anomala forma di copertura della spesa) delle prerogative dell'ente territoriale attinenti al rispetto del vincolo in questione.

4.– Alla luce delle espresse considerazioni, la questione è fondata con riferimento diretto all'art. 119, sesto comma, Cost. sotto il duplice profilo dell'autonoma determinazione da parte della Provincia resistente del regime di anticipazione di cassa e della non corrispondenza dello stesso alle regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell'inutilizzabilità ai fini della copertura della spesa.

Nella fattispecie in esame, la Provincia autonoma di Bolzano non solo ha omissso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa che collide direttamente con l'art. 119, sesto comma, Cost. sotto gli evocati profili della misura, della durata e dei soggetti abilitati a concederla.

4.3.– Infine, l'allocazione delle anticipazioni in partite di giro collide con il principio di neutralità finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio. Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili. L'allocazione nelle partite di giro delle anticipazioni di cassa risulta strumentale all'oscuramento del costo dell'operazione di credito, che viene fronteggiato in diversa posta di spesa. Ciò comporta una grave scissione tra il fenomeno economico-finanziario di riferimento e la sua rappresentazione contabile.

Peraltro, l'allocazione in partite di giro consente di oscurare anche l'assenza dei caratteri di marginalità e temporaneità delle operazioni poste in essere. Come emerge dalla relazione della Corte dei

In sostanza, l'anticipazione prevista dalla norma provinciale non ha carattere di rimedio alle temporanee difficoltà di cassa in cui possa versare il servizio di tesoreria, bensì di stabile operazione di prestito. L'assenza di qualsiasi limite temporale e finanziario alla restituzione delle anticipazioni assume anche una funzione non consentita di copertura della spesa, permettendo di disporre di risorse finanziarie di natura creditizia indipendentemente da ogni riscontro circa la correlazione delle stesse all'esistenza di entrate non ancora riscosse. È evidente come tale operazione, ampliando di fatto le possibilità di spesa consentite dalle risorse a disposizione, costituisce anche una lesione del principio dell'equilibrio del bilancio strettamente correlato alla “regola aurea” contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost.

5. – In definitiva, la disciplina delle anticipazioni di tesoreria, in quanto collegata alla perimetrazione della regola di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., che a sua volta opera in funzione sinergica con i richiamati precetti contenuti negli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., non poteva essere determinata autonomamente dalla Provincia autonoma di Bolzano per i motivi precedentemente specificati. Inoltre, l'art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, prevedendo – in assenza di qualsiasi riferimento conforme alla disciplina statale di settore – la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, consentendo di ricorrere ad altri istituti di credito diversi dal tesoriere e stabilendo di allocare tali anticipazioni nelle partite di giro, risulta in contrasto con l'art. 119, sesto comma, Cost. e deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Esempi di passaggi del Revisore in merito ad anticipazioni di tesoreria

Si invita l'Ente, anche e soprattutto tenuto conto dell'andamento del conto *"anticipazione di tesoreria"* riscontrato negli ultimi anni, ad un'appostazione in bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e dei Fondi Rischi in genere ben maggiore dei limiti normativamente previsti, comportamento questo che farebbe conseguire nel brevio/medio periodo un sensibile miglioramento dell'equilibrio finanziario dell'Ente, evitando così rischi di futuri squilibri strutturali che potrebbero portare a conseguenze non rimediabili mediante le ordinarie manovre di bilancio, come si evince anche dalle difficoltà di garantire l'equilibrio corrente nel presente bilancio, e ciò anche in conseguenza di una normativa nazionale che nel tempo ha chiesto agli Enti sacrifici nelle scelte e rigore. L'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, infatti, non è oggetto di impegno e genera pertanto un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. È di conseguenza uno strumento di imprescindibile rilevanza ed importanza sul quale fare leva, al fine di rispettare il principio della prudenza e per fornire adeguate garanzie di equilibrio futuro del bilancio

Considerazioni con lettura di bilancio più ampia

[REDACTED], lo scrivente Organo di Revisione non può non rammentare che tali operazioni contabili assumono connotati sicuramente straordinari che, assommata all'anticipazione di tesoreria pressochè strutturale, denotano una evidente difficoltà del Comune di fare fronte all'equilibrio corrente di gestione con mezzi ordinari di bilancio, situazione che – se analizzata con visione prospettica di medio periodo – fa intravedere criticità nel garantire i futuri equilibri di bilancio. [REDACTED]

Continua – QUESTIONARIO

1.2.3.1 Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

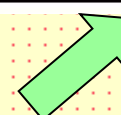
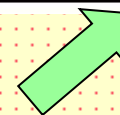
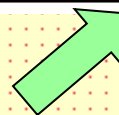
	2014	2015	2016
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL			
Importo delle entrate vincolate utilizzate in funzioni di spesa per spese correnti ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL			
Giorni di utilizzo dell'anticipazione			
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)			
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12			

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

esempio

1.2.3.1 Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2014	2015	2016
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	928.000,00	928.000,00	903.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	110	183	284
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	119.304,33	226.923,66	435.302,37
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	49,24	4.100,00	5.000,00



CAMBIAMENTI

convenzione di Tesoreria, in vigore per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014, era previsto, all'art. 20 punto 2, che il Tesoriere si impegnasse a corrispondere all'Ente, entro il 30 giugno di ogni anno, fino alla scadenza del contratto, a titolo di contributo ed a fondo perduto, la somma fissa di € 3.000,00, quale sponsorizzazione di attività culturali, sociali e/o ricreative

Violazione di legge; mancata applicazione dell'art. 35, comma 13 d.l. 1/2012; la sentenza avrebbe violato la suddetta normativa, che ha istituito ex novo la tesoreria unica degli ee.ll., a seguito della quale la cassa [REDACTED] si era trovata a gestire il contratto di tesoreria in condizioni più svantaggiose di quelle nelle quali il contratto era stato stipulato. A

Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello – Sentenza n. 151 del 6 aprile 2017

Oggetto:

Condanna Tesoriere di un Comune per non aver versato la sponsorizzazione nel termine previsto dal contratto: conferma Sentenza n. 83/15 della Corte dei conti dell'Umbria

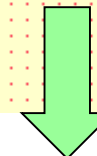
1.4. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

1.4.1 Risultato della gestione delle entrate:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	Incassi in c/competenza (B)	% Incassi/accertamenti in c/competenza (B/A*100)	Incassi in c/residui
Titolo I					
Titolo II					
Titolo III					
Titolo IV					
Titolo V					

Valutazioni in ordine ad attendibilità previsioni, ed a sfasamenti temporali fra accertamenti ed effettive riscossioni, inscindibilmente legate all'istituto dell'anticipazione di tesoreria

Esempio 1



1.4.1 Risultato della gestione delle entrate:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	Incassi in c/competenza (B)	% Incassi/accertamenti in c/competenza (B/A*100)	Incassi in c/residui
Titolo I	2.560.760,11	2.496.241,58	2.069.916,69	82,921	725.071,02
Titolo II	110.586,90	57.144,87	40.798,61	71,395	504.052,32
Titolo III	402.368,16	306.286,85	140.094,51	45,740	270.805,57
Titolo IV	240.851,19	211.098,81	80.349,10	38,062	274.621,82
Titolo V	222.514,86	152.514,85	0,00	0,000	850,00



Esempio 2

1.4.1 Risultato della gestione delle entrate:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza (A)	Incassi in c/competenza (B)	% Incassi/accertamenti in c/competenza (B/A*100)	Incassi in c/residui
Titolo I	133.587.340,17	135.517.837,29	99.297.325,65	73,273	22.539.430,78
Titolo II	17.489.268,54	12.870.282,82	9.727.811,01	75,584	5.027.937,12
Titolo III	25.718.715,83	25.227.008,18	15.127.072,83	59,964	9.928.342,76
Titolo IV	46.637.761,40	12.337.899,59	5.845.931,95	47,382	2.909.597,68

Considerazioni:

- Il titolo I° fa riscontrare a volte percentuali molto differenti nei diversi Comuni (varie motivazioni da analizzare)
- il titolo III° è, tendenzialmente, sempre in sofferenza negli incassi c/competenza (varie motivazioni da analizzare)

Informazioni su FCDE

1.5 Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

1.5.1 Nella determinazione, a consuntivo, del FCDE c/residui, l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

Sì ☐

NO ☐

IL METODO SEMPLIFICATO

Per andare incontro alle difficoltà degli enti nella determinazione del FCDE, il Dm 20 maggio 2015 ha modificato il punto 3.3 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, consentendo di calcolare il fondo, fino al rendiconto dell'esercizio 2018, in maniera semplificata.

La formula è la seguente:

- + FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2015;
- + FCDE accantonato nel bilancio di previsione 2016;
- utilizzi per cancellazione di crediti di dubbia esigibilità disposte nel 2016
- = FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2016.

**L'ADOZIONE DI TALE FACOLTÀ (METODO SEMPLIFICATO), È EFFETTUATA
TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA
DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI RINVIARE ONERI ALL'ESERCIZIO 2019.**

Il metodo analitico

Secondo il metodo analitico o ordinario il fondo crediti di dubbia esigibilità viene determinato sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio (2012-2016).

Spunti (fonte: Il Sole24ore)

*Si consiglia agli enti di calcolare i fondi utilizzando i due metodi, così da mettere a confronto gli importi ottenuti ed avere consapevolezza della differenza. Se le risorse disponibili calcolate secondo il metodo semplificato risultassero superiori a quelle del metodo ordinario, l'ente potrà svincolare la differenza (ed applicare l'avanzo così liberato per finanziare il Fcde del 2017) oppure mantenere tutte le risorse all'interno del fondo, in una logica prudenziale. **Se invece le risorse disponibili calcolate secondo il metodo semplificato risultassero inferiori a quelle del metodo ordinario l'ente, pur confermando l'importo più basso, dovrà attivarsi affinché, con il rendiconto 2019, vengano reperite le risorse mancanti.***

Ancora spunti: indicazioni CORTE DEI CONTI In merito al metodo semplificato

*L'adozione di tale facoltà (**metodo semplificato**) risulta significativamente correlata alla situazione finanziaria complessiva dell'Ente ed alla necessità di non rinviare ulteriori accantonamenti all'esercizio 2019.*

Se tali oneri non potranno essere ricompresi nei futuri risultati di amministrazione, genereranno, per la parte eccedente, disavanzi di amministrazione ordinari ripianabili secondo le regole stabilite dall'art.188 del TUEL.

CONSIDERAZIONI: in base alla riscontrata situazione finanziaria, si dovrebbe calcolare il FCDE non ricorrendo al metodo semplificato, e generando in tal caso un disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'art. 188 sopra citato?

Articolo 188

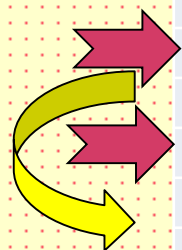
Disavanzo di amministrazione.

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai

integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso¹⁹⁷.

DISAVANZI ARTICOLO 188

Fondo di cassa al 01/01/2015		1.548,24
Riscossioni in conto residui	+	773.929,61
Riscossioni in conto competenza	+	7.290.771,74
Pagamenti in conto residui	-	1.893.321,99
Pagamenti in conto competenza	-	6.172.927,60
Con un fondo di cassa al 31/12/2015 di	=	0,00
Residui attivi degli esercizi precedenti	1.906.122,73	
Residui attivi dell'esercizio	2.086.687,72	
TOTALE RESIDUI ATTIVI	3.992.810,45	3.992.810,45
Sommano		
Residui passivi degli esercizi precedenti	797.654,00	
Residui passivi dell'esercizio	1.468.682,15	
TOTALE RESIDUI PASSIVI	2.266.336,15	2.266.336,15
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015		1.726.474,30
FPV S. parte corrente	-	21.168,12
FPV S. parte capitale	-	460.872,61
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	=	1.244.433,57
Fondi accantonati	-	101.667,88
Fondi vincolati	-	1.316.350,37
Fondi destinati a investimenti	-	0,00
Fondi liberi (DISAVANZO)	=	-173.584,60



Esempi e considerazioni

Considerato che dal Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2015, derivante dall'approvazione del rendiconto 2015, è emerso un maggiore disavanzo da finanziare, rispetto all'operazione di riaccertamento straordinario del 01.01.2015, pari a complessivi € 173.584,68, da ripianare per una quota annua di € 57.861,56 nel bilancio di previsione 2016/2018 e nei 2 successivi;

Vista la Delibera C.C. n.26 del 11.07.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha disposto, ai sensi dell' art.188 del D.Lgs. n.267/2000, di finanziare la quota annua di disavanzo pari ad € 109.902,56 (52.041,00 + 57.861,56) derivante dalla somma della quota di disavanzo annuo derivante da riaccertamento straordinario e dalla quota del maggior disavanzo accertato al 31/12/2015, mediante le maggiori entrate correnti derivanti dal recupero dell'evasione tributaria e da economie di spesa corrente.

-che è stata stanziata, conseguentemente, nel bilancio comunale di previsione 2016/2018, la quota annuale di ripiano del maggior disavanzo pari ad € 109.902,56;

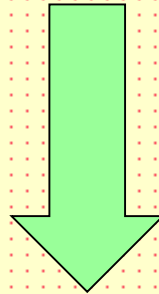
Vista la Delibera C.C. n.21 del 17.04.2017 avente a oggetto "Piano triennale copertura disavanzo da riaccertamento residui anno 2015. Comunicazioni del Sindaco".

Conclusioni Sindaco relazione semestrale

Al momento non risultano atti o fatti di gestione che facciano presumere un mancato rispetto delle previsioni finanziarie contenute nel Bilancio 2016/2018 e quindi allo stato attuale è possibile affermare che la quota annua di disavanzo determinata in € 109.902,56 è stata assorbita dalla gestione dell'esercizio 2016.

Dà inoltre atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato al presente atto.

In seguito: proposta
rideterminazione piano



Considerato che, come risulta dalla Delibera di C.C. n.46 del 31/07/2017 avente a oggetto “5^variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Assestamento generale”, la gestione dell’esercizio 2017 ha consentito di anticipare al 2017 la quota di ammortamento del maggior disavanzo accertato al 31/12/2015, ammontante a € 57.861,56, prevista nell’esercizio 2018, ciò grazie soprattutto ai risultati dell’attività di accertamento tributario e al realizzarsi di entrate una tantum in conto capitale;

1) di dare atto che il maggiore disavanzo emerso a seguito dell’approvazione del rendiconto 2015 rispetto a quello derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ammontante a complessivi € 173.584,68, da ripianare per una quota annua di € 57.861,56 nel bilancio di previsione 2016/2018, è stato interamente assorbito negli esercizi 2016 e 2017 ed è stato finanziato mediante le maggiori entrate correnti derivanti dal recupero dell’evasione tributaria e da economie di spesa corrente;

2) di dare atto che la quota annua trentennale di disavanzo pari ad € 52.041,00 derivante dal riaccertamento straordinario, è stata finanziata mediante le maggiori entrate correnti derivanti dal recupero dell’evasione tributaria e da economie di spesa corrente, come da deliberazione di C.C. n.25 del 05/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Richieste del Revisore per parere:
situazione anticipazione di tesoreria alla
data della proposta. **Considerazioni**

1.6.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		Eserdizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale residui conservati ¹ al 31.12.2016	FCDE al 31.12.2016
IMU	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								
Tarsu – Tia - Tari	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								

ESEMPI

1.6.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui Attivi		Esercizi Precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale residui conservati al 31.12.2016*	FCDE al 31.12.2016
IMU	Residui iniziali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	103.681,73	7.004,99
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	40.000,00	40.000,00	14.156,27	2.162,00	2.292,00	0,00	
	Percentuale di riscossione		100,000	100,000	35,391	5,405	5,730	0,000	
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	0,00	615.000,00	815.000,00	800.000,00	814.330,08	792.000,00	1.259.012,96	75.850,34
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	615.000,00	644.388,56	648.766,66	498.073,34	594.871,94	792.685,00	
	Percentuale di riscossione		100,000	79,066	81,096	61,164	75,110	62,961	
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	35.285,96	45.000,00	14.531,63	44.207,25	29.142,00	70.168,10	6.202,55
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	35.285,96	45.000,00	14.531,63	3.181,15	142,00	29.904,94	
	Percentuale di riscossione		100,000	100,000	100,000	7,196	0,487	42,619	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	34.112,08	80.102,04	35.363,90	53.397,79	55.300,00	51.682,89	1.471,75
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	34.112,08	80.102,04	35.363,90	41.752,03	21.246,79	34.684,56	

Residui Attivi		Esercizi Precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale residui conservati al 31.12.2016*
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	0,00	615.000,00	815.000,00	800.000,00	814.330,08	792.000,00	1.259.012,96
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	615.000,00	644.388,56	648.766,66	498.073,34	594.871,94	792.685,00
	Percentuale di riscossione		100,000	79,066	81,096	61,164	75,110	62,961
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	35.285,96	45.000,00	14.531,63	44.207,25	29.142,00	70.168,10
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	35.285,96	45.000,00	14.531,63	3.181,15	142,00	29.904,94
	Percentuale di riscossione		100,000	100,000	100,000	7,196	0,487	42,619

CONSIDERAZIONI:

- 1) dall'accertamento di cassa (piccoli/medi Enti), al FCDE;
- 2) sfasamento finanziario strutturale per alcune tipologia di entrata.

1.9 Spese per il personale

Informazioni molto ridotte rispetto al passato

1.9.4 La spesa per il personale impegnata nel 2016 è contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, co. 557 e 557-*quater* della l. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 16, co. 1, del d.l. n. 113/2016? (Enti superiori ai 1.000 abitanti)

Sì ☐

NO ☐

1.9.6 L'Ente rispetta le disposizioni previste dall'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 16, co. 1-*quater* del d.l. n. 113/2016?

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

1.9.6.1. In caso di risposta negativa, specificare la motivazione:

.....
.....

1.9.7 La quantificazione del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale soddisfa le condizioni previste dall'art. 1, co. 236, l. n. 208/2015?

Sì ☐

NO ☐

1.10 Accantonamenti a fondi – verifica congruità

1.10.1 Le quote accantonate per la copertura dei debiti fuori bilancio sono risultate congrue rispetto ai debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere al 31.12.2016?

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

1.10.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....

1.10.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

Sì ☐

NO ☐

NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

1.10.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....

1.10.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 552, l. n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

Sì ☐

NO ☐

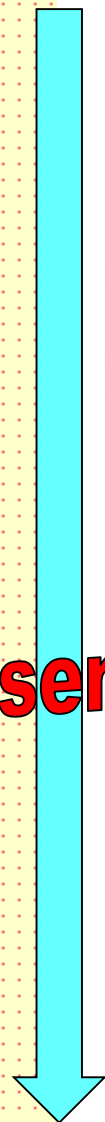
NON RICORRE LA FATTISPECIE ☐

1.10.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....

.....

sempre auspicabili, anche quando non obbligatori



Informazioni molto importanti per l'analisi di Revisione

Comportamenti non obbligatori, ma auspicabili:
il Revisore potrebbe chiedere periodicamente
una Relazione all'Ufficio legale su grado di
soccombenza e su elenchi contenziosi in essere
e loro prevedibile evoluzione.

Pregiatissimo avvocato

*in qualità di Presidente dell'Organo di Revisione Contabile del Comune di *****, nell'ambito delle funzioni e delle attività di controllo attribuiteci dalla normativa e dai regolamenti, La prego di fornirci elenco di tutte le controversie e cause in corso al 31 dicembre 20xx che possano comportare, in caso di esito negativo, oneri e passività a carico dell'Ente superiori ad €. *****.*

La prego di indicare per ogni pratica elencata:

- una sintetica descrizione della controversia e l'opinione dell'ufficio in merito alla passività potenziale;*
- la situazione attuale (per es.: causa iniziata, sentenza appellata, ecc.).*

DEBITI FUORI BILANCIO

PRINCIPI DI GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Capo IV° TUEL

Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2 (*entro 30 settembre 31 LUGLIO di ogni anno*) o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 (*regole per l'assunzione degli impegni di spesa*), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

[...]

La programmazione nell'Ente Locale segue quindi procedure molto severe per evitare che, una volta decisa la destinazione delle risorse in determinate spese, si aprano posizioni debitorie non supportate dai relativi impegni di spesa.

Talvolta nonostante le precauzioni, l'ente può trovarsi debitore per eventi indipendenti dalla sua volontà



debito fuori bilancio

IN EVIDENZA → dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi sanciti dal TUEL ne consegue che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, fra il fornitore e l'amministratore o funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione, **FATTO SALVO il possibile riconoscimento del debito da parte dell'ente con le modalità di cui all'articolo 194 TUEL.**

Nel caso in cui il consiglio comunale non riconosca un debito fuori bilancio, al fornitore ed all'autore della spesa deve essere comunicata la conclusione negativa del procedimento, fornendo la motivazione degli atti, allo scopo di consentire l'esperimento delle eventuali azioni a tutela dei propri diritti.

NOVITA' introdotta dal DL. 174/2012

(modifica dell'art. 239 TUEL – *funzioni dell'organo di revisione*)

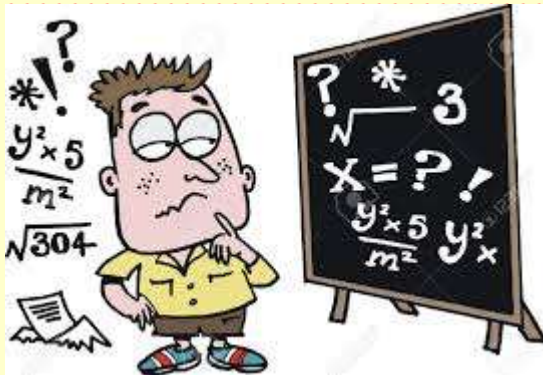
Il revisore deve esprimere il proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni (*prima solo alcuni regolamenti di contabilità prevedevano tale obbligo*).

Occorre inoltre ricordare che l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone che "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti."

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

2. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità



Manca quota capitale
rimborsata

2.4 Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO ⁽¹⁾			
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2015	+		
2) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2016	+		
TOTALE DEBITO	=		

(1) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)

STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

2.7 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

2.7.1 L'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

Sì ☐ NO ☐

2.7.1.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, co. 8, d.l. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

Sì ☐ NO ☐

2.7.1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

.....
.....

2.7.2 È stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

Sì ☐ NO ☐

2.7.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

.....
.....

**Compilare l'apposita sezione
all'interno dell'applicativo**

Esempio - richiede i flussi negativi e positivi, ed il mark to market

Elenco flussi, positivi e negativi, originati da contratti di finanza derivata con indicazione dell'iscrizione del flusso positivo al titolo di entrata e destinazione della spesa

L'Ente ha costituito nell'esercizio 2015 un fondo accantonamento adeguato in ragione del mark to market in essere?

SI

Numero del contratto		
Data di stipulazione		
Tipo di operazione	IRS/SWAP	
	2014	2015
Flussi positivi		
Flussi negativi	87.300,74	812.233,32
Mark to market al 31/12/2015: €	6.581.838,00	
Il contratto è oggetto di contenzioso?	NO	
Nota esplicativa sul contenzioso:		

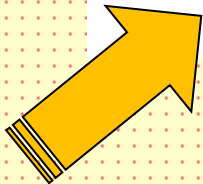
SEZIONE TERZA
RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

3.1 L'Ente nell'esercizio 2016 ha conseguito il saldo di cui all'art. 1, comma 710 e seguenti della legge 208/2015, in coerenza alle previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ed esposte nel prospetto obbligatorio di cui all'art. 1 comma 712 della legge 208/2015? *(Per le province e le città metropolitane, esentate dalla presentazione del prospetto obbligatorio ex comma 712 ai sensi dell'art. 9 comma 1-sexies del D.L. 113/2016 convertito dalla legge 160/2016, la risposta è limitata all'affermazione od alla negazione del conseguimento del saldo a rendiconto)*

Sì ☐

NO ☐

N.B. Allegare il prospetto di monitoraggio del saldo di finanza pubblica e il prospetto relativo alle variazioni del saldo di finanza pubblica per la partecipazione ai patti di solidarietà, già inviati al Ministero dell'economia e finanze – RGS (utilizzando la specifica funzione SIQUEL).

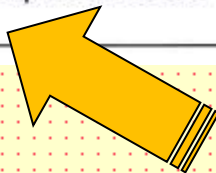


SEZIONE QUARTA

ORGANISMI PARTECIPATI

I dati relativi agli organismi partecipati anche per l'esercizio 2016, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni" implementato dal Dipartimento del Tesoro.

I revisori degli Enti sono, pertanto, esonerati dall'obbligo di alimentare la banca dati in SIQuEL, fermo restando l'obbligo di controllare la completezza dei dati inseriti ed eventualmente integrarli anche per le annualità pregresse fino al 2014



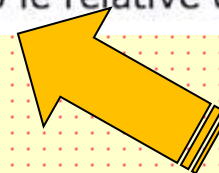
Alcune informazioni richieste

4.5 L'Ente locale ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?

Sì ☐

NO ☐

4.5.1 In caso di risposta affermativa fornire dettagli (sui destinatari delle operazioni, l'ammontare previsto, nonché il piano delle erogazioni ed il piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi) allegando le relative deliberazioni.



4.6 L'Ente locale si è astenuto dall'effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali (art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010, ora art. 14 co. 5 d.lgs. n. 175/2016)?

Sì ☐

NO ☐

4.6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.10 È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11 co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)?

Sì ☐

NO ☐

4.10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.10.2 In caso di risposta affermativa, la nota informativa risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

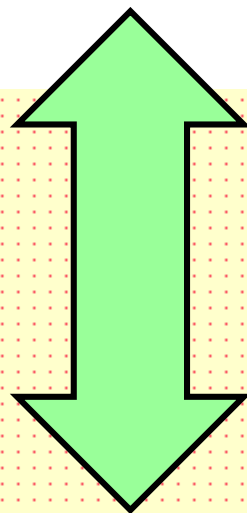
Sì ☐

NO ☐

4.11 Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?

Sì ☐

NO ☐



Un esempio



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

12. Dalla risposta al quesito 2.2.a (pag. 37) risultano discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, per le quali l'Organo di revisione afferma di aver “riscontrato solamente un'anomalia (per la quale si è invitato l'Ente a verificarla opportunamente), in relazione alla società S.I.I. scpa per bollette utenza comunali anno 2005 (circa 5.500)”. A tal proposito si invita l'Amministrazione a verificare la correttezza delle affermazioni riportate e, eventualmente, a precisare le azioni intraprese a correzione delle predette discordanze;

risposta

12. La discordanza tra i debiti e i crediti relativi alla bollettazione per le utenze idriche rimane anche nel 2015: questo problema coinvolge molti comuni ed Enti della provincia di Terni: l'Amministrazione e il sottoscritto hanno effettuato una riunione tecnica con i responsabili della Società, che hanno mostrato piena collaborazione per definire al più presto la discordanza, che resta, giova ribadirlo, in capo alla stessa S.I.I. e si sta avviando una procedura di compensazione tra debiti e crediti tra le parti.

**ALCUNI
ESEMPI
ISTRUTTORIE
CORTE DEI CONTI**

IN MERITO ENTRATE NON RIPETITIVE

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE	
	9
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire destinati a spesa corrente	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	4.368.254,54
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni codice della strada (al netto fondo crediti e 50% vincolato a spesa corrente)	2.273.475,77
Altre (da specificare)	
Totale entrate	6.641.730,31
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	1.206.794,01
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre(disavanzo 1/28+avanzo libero dest.a f.doc cred.+progettovigili)	4.860.107,50
Totale spese	6.066.901,51
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	574.828,80

1.3 Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo

Risorse eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Entrate	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni per violazioni al codice della strada	5.093,07
Altre *	
Totale	5.093,07

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Spese	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Altre *	
Totale	0,00



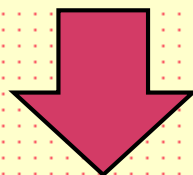
CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Nell'ambito dell'attività prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 148 bis del TUEL e tenuto conto delle linee guida, adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, in merito alla relazione dell'organo di revisione di codesto Comune sul rendiconto del 2014, si chiedono chiarimenti ed informazioni in merito a quanto di seguito indicato:

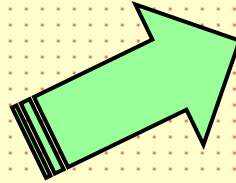
2. Dal quadro 1.3 non risultano indicate le entrate del contributo per permesso di costruire, mentre le spese con carattere non ripetitivo sono pari a zero.

RISPOSTA COMUNE



- 2) Quadro 1.3 – Si precisa che le entrate del contributo permesso a costruire utilizzate per spese correnti è pari a zero in quanto sono state utilizzate per spese in conto capitale

**Risorse eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa
corrente**



IN MERITO A DESTINAZIONI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ENTRATA

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

	2012	2013	2014 (Previsioni iniziali)	2014 (Rendiconto)
Entrate titolo I	1.267.208,42	1.182.248,88	1.323.802,35	1.321.198,59
<i>di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà</i>	0,00	0,00	326.457,08	320.026,71
Entrate titolo II	120.397,33	200.711,21	139.457,20	133.464,57
Entrate titolo III	297.278,20	294.012,81	425.021,77	351.219,52
Totale titoli (I+II+III) (A)	1.684.883,95	1.676.972,90	1.888.281,32	1.805.882,68
Spese titolo I (B)	1.513.348,81	1.520.671,00	1.788.705,29	1.634.681,25
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	56.029,48	70.252,19	74.056,24	74.056,24
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	115.505,66	86.049,71	25.519,79	97.145,19
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)	10.385,00	0,00	11.955,00	4.077,60
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	0,00	0,00		
<i>Altre entrate (specificare)**</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	73.098,13	86.049,71	37.474,79	73.820,18
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre entrate (specificare)***</i>	73.098,13	86.049,71	37.474,79	73.820,18
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	76.792,53	0,00	0,00	27.402,61





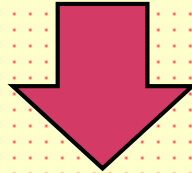
CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

1. “Altre Entrate”, non specificate dall’Organo di revisione, per un valore pari ad euro 73.820,18 che contribuiscono al raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente (pag. 8);

**Entrate distratte dall’equilibrio corrente e
che contribuiscono al raggiungimento
dell’equilibrio parte capitale: ottimo
comportamento**

RISPOSTA COMUNE



In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. Entrate correnti derivanti da trasferimenti correnti da terzi ed entrate tributarie, destinate a spese di investimento

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	2.954.904,66
Totale impegni di competenza	-	2.955.339,46
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA		-434,80

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	2.419,70
Minori residui attivi riaccertati	-	68.492,65
Minori residui passivi riaccertati	+	304.569,59
SALDO GESTIONE RESIDUI		238.496,64

1.10.5 I minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

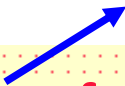
Insussistenze ed economie dei residui passivi:		
Gestione corrente non vincolata		189.419,51
Gestione corrente vincolata		2.611,67
Gestione in conto capitale vincolata		107.857,04
Gestione in conto capitale non vincolata		0,00
Gestione servizi c/terzi		4.681,37
MINORI RESIDUI PASSIVI		304.569,59



CORTE DEI CONTI

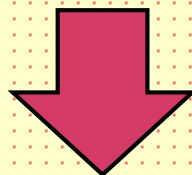
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

4. Dai quadri 1.9 (pag. 20) e 1.10.5 (pag. 24) risultano minori residui passivi riaccertati che contribuiscono alla composizione dell'avanzo di amministrazione rendiconto 2014 derivante dalla gestione dei residui. Si chiede, in particolare, di specificare di che trattasi, la motivazione della loro cancellazione in sede di rendiconto 2014 e quale era la relativa copertura finanziaria prima della cancellazione operata;



Una eliminazione non conforme porterebbe, oltre che a grave irregolarità contabile, anche ad un pericoloso incremento (non veritiero) dell'avanzo, che assumerebbe particolare gravità soprattutto per gli stralci di residui passivi relativi a gestione corrente non vincolata

RISPOSTA COMUNE



4. Si tratta di una notevole mole di impegni che al 31/12/2014, in base alle indicazioni dei responsabili di Area, sono stati dichiarati insussistenti, poiché non esisteva più l'obbligazione giuridica sottostante, oltre che, per le spese in conto capitale, di residui derivanti da economie di lavori (ribassi o economie su lavori), conclusi ed ultimati. L'operazione di riaccertamento dei residui è stata molto meticolosa ed accurata, alcuni anche di qualche centesimo di euro. Si veda l'allegato RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI dove sono evidenziati in dettaglio, tutti i residui insussistenti cancellati, distinti tra finanziati da fondi vincolati in base ai principi contabili, quelli finanziati da entrate in C/capitale o Entrate destinate ad Investimento (Oneri di Urbanizzazione o Avanzo di amministrazione vincolato, ect.) e quelle finanziate da entrate proprie, senza nessun vincolo di destinazione.

IN MERITO AD ACCANTONAMENTI

1.5 Risultato di amministrazione

1.5.1 Il risultato di amministrazione dell'ultimo triennio è il seguente:

	2011	2012	2013
Risultato di amministrazione (+/-)	35.107,42	52.504,83	40.131,72
di cui:			
a) Vincolato	0,00	0,00	0,00
b) Per spese in conto capitale	0,00	38.507,86	40.131,72
c) Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
d) Per fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
e) Non vincolato (+/-) *	35.107,42	13.996,97	0,00

1.5.2 L'ente ha predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali?

NO



1.11.2 In presenza di rilevanti rischi futuri per passività potenziali (contenzioso, fidejussioni o garanzie a favore di terzi, procedimenti di esproprio, etc.), l'ente ha costituito apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi?

NO

Valutazione Revisore su rischi concreti ed evidenti: Società partecipate in perdita, residui attivi di rilevante entità con un bassissimo grado di velocità di riscossione e con «rischio cliente» elevato.

ISTRUTTORIA CORTE DEI CONTI

5) Dal quadro 1.11.2 si osserva che il Comune, in presenza di rilevanti rischi futuri per passività potenziali (contenzioso, fidejussioni o garanzie a favore di terzi, procedimenti di esproprio, etc.), non ha costituito apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi.

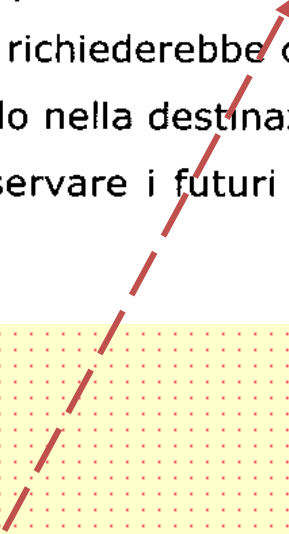
RISPOSTA COMUNE

- Punto 5 – Non è stato costituito apposito vincolo a titolo di fondo rischi in quanto l'avanzo di amministrazione ammontante ad € 40.131,72 è interamente riferito a spese in conto capitale.

ESITO ISTRUTTORIA

In merito al punto 5 il Comune ha riferito di non aver "costituito apposito vincolo a titolo di fondo rischi" non disponendo di una quota libera dell'avanzo di amministrazione. Tuttavia, la presenza di rilevanti rischi futuri per passività potenziali riferita dall'Organo di revisione - circostanza questa non smentita dall'Ente - richiederebbe comunque, secondo un principio di prudenza, la costituzione di un vincolo nella destinazione delle entrate, compatibilmente con le risorse disponibili, per preservare i futuri equilibri di bilancio.

Già presente nel parere



P.Q.M.

la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune [redacted]
[redacted] le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune [redacted]
[redacted]

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015.

Il Relatore

[redacted]

Presidente

[redacted]

IN MERITO ALL'INDEBITAMENTO

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

2.1 L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

Sì ☐

NO ☐

Articolo 204
TUEL

2014	2015	2016	2017	2018
%	%	%	%	%

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA VERIFICA DELLA CAPACITÀ' DI INDEBITAMENTO
ESERCIZIO 2016

ENTRATE RENDICONTO 2014	Euro
Titolo I	
Titolo II	
Titolo III	
TOTALE (A) ★	
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) ←	
STANZIAMENTI BILANCIO PREVISIONE 2016	
Interessi passivi su	
- mutui	
- prestiti obbligazionari	
- aperture di credito	
- garanzie prestate ex art. 207 TUEL	
TOTALE (B)	
A detrarre	
Contributi statali in conto interessi	
Contributi regionali in conto interessi	
TOTALE (C)	
Oneri finanziari al netto dei contributi statali e regionali	
D= (B-C) ★	
RAPPORTO INTERESSI/ENTRATE CORRENTI (art. 204 TUEL) ⁽¹⁾ (D/A) *100	

⁽¹⁾ L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti viene calcolata come segue:

- per il 2016 sulla base del rendiconto 2014;
- per il 2017 sulla base delle previsioni definitive 2015;
- per il 2018 sulla base delle previsioni del bilancio 2016

Viene demandato all'organo di revisione di verificare l'ammontare della percentuale degli interessi che l'Ente deve sostenere in relazione agli investimenti programmati nel triennio 2016 - 2018.

L'esame della serie storica della percentuale di incidenza degli interessi e le previsioni in relazione agli esercizi 2016/2018 permettono di analizzare non solo l'osservanza del parametro legislativo (ART. 204 TUEL) che individua un limite massimo nel rapporto con le entrate correnti, ma anche se il debito dell'ente sia sostenibile in base all'ordinaria gestione.

3.2 L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL?

SI

Ottenendo la seguente percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti al 31.12.2011:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

Rendiconto 2011		Rendiconto 2013	
Totale primi 3 titoli delle entrate (A)*	1.399.927,33	Oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie (B)	22.684,00
Percentuale di incidenza: (D/A) *100	1,620 %	• di cui già assunti al 31.12.2011:	0,00
		(-) contributi statali e regionali (C)	0,00
		Oneri finanziari al netto dei contributi statali e regionali [D = (B-C)]	22.684,00

3.3 L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2012	2013
Residuo debito *	558.836,00	493.259,00
Nuovi prestiti	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	65.577,00	69.557,00
Estinzioni anticipate (1)	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (2)	0,00	0,00
Totale fine anno	493.259,00	423.702,00

3.3.2 Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

	2012	2013
Oneri finanziari (A)	26.198,00	22.684,00
Quota capitale (B)	65.577,00	69.557,00
Totale (C=A+B)	91.775,00	92.241,00
Totale primi tre titoli delle Entrate * (D)	1.170.857,00	1.403.254,41
Incidenza (C/D)	0,08	0,07

Da questa situazione è partita una istruttoria della Corte dei Conti, la quale calcola un parametro definito «di sostenibilità ecoomica»

Istruttoria corte conti

essere adeguatamente motivata per non costituire grave irregolarità;

4. Appare significativo il parametro sulla sostenibilità economica (raffronto tra il costo del debito (interessi e capitale) ed il saldo corrente al netto degli interessi passivi) pari al 404%. Ciò impone di verificare se il debito trova piena copertura nel saldo gestionale corrente.

Come hanno calcolato il parametro

<u>ENTRATE CORRENTI (PRIMI TRE TITOLI)</u>	€	1.403.254,41	A
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	€	1.403.153,11	
ONERI FINANZIARI	-€	22.684,00	
<u>SPESE CORRENTI AL NETTO ONERI FINANZIARI</u>	€	1.380.469,11	B
 SALDO DI PARTE CORRENTE NETTO (A-B)	€	<u>22.785,30</u>	C
SPESE PER AMMORTAMENTO MUTUI <u>(oneri finanziari + quota capitale)</u>	€	92.241,00	D
<u>SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO = D/C</u>		404,83%	

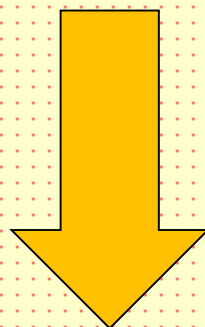
È importante rilevare che per un corretto calcolo del parametro anzidetto, andrebbero detratte dalle entrate e dalle spese le voci ritenute straordinarie.

Ciò non è stato fatto dalla Corte dei Conti nell'istruttoria, ma non è stata nemmeno segnalata dal Comune la richiesta di farlo in sede istruttoria, in quanto tali voci di entrata e di spesa, nel caso in oggetto, erano assolutamente marginali e non significative.

Risposta Comune

Punto 4) Si fa presente che in relazione alla problematica evidenziata, questo Ente non ha particolari difficoltà nel sostenere gli oneri derivanti dai mutui in ammortamento e che comunque sarà cura dell'Ente operare per gli anni futuri verifiche in relazione al parametro sulla sostenibilità economica.

**Delibera di chiusura istruttoria,
senza segnalazione di alcuna
criticità**



parte dell'Organo di revisione ed i chiarimenti forniti dall'Ente consentono alla Sezione di ritenere superati i rilievi istruttori.

Non si evidenzia, pertanto, la necessità di segnalare specifiche criticità ai sensi dell'art. 1 comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di non darsi luogo, in relazione al rendiconto del Comune di Sellano per l'esercizio 2013, ad alcuna segnalazione di criticità ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148 bis del TUEL.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune 

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 17 marzo 2015.

ALCUNE ANALISI E NOTE DEL REVISORE

LE ISTRUTTORIE CORTE DEI CONTI

Nota del revisore nel parere

L'importo di euro 52.062,46 di entrate in conto capitale **destinate al ripiano del bilancio corrente 2016** è costituito da: - quota parte contributi per permesso di costruire.

Si segnala in merito che per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere utilizzati interamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 737, Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Previsione, ad oggi, non confermata invece per l'anno 2018. **Si raccomanda quindi, in via preliminare, di destinare tali proventi alle predette finalità come indicate legislativamente.**

Sempre in merito ai permessi a costruire, in seconda istanza l'Organo di revisione invita l'Ente a valutare, in corso di anno, se sussistono le condizioni per mantenere tali entrate nella loro originaria e naturale destinazione di parte capitale. Ciò in quanto, seppur il comportamento adottato in sede di bilancio di previsione è perfettamente legittimo (ed altresì consentito costantemente negli ultimi anni dalla normativa, anche se in misura derogatoria), si può correre il rischio di consolidare spese correnti attraverso entrate che solo straordinariamente possono essere destinate ad equilibrio corrente.

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	115.293,91	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	634.976,54		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.015.871,60	216.010,92	188.738,41
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	52.062,46	17.242,47	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	6.530,04
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.714.079,59	198.768,45	195.268,45
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E$		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

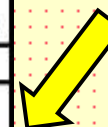
BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	640.550,57
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.237.439,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	172.601.612,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	169.664.360,96
<i>di cui:</i>		
- fondo pluriennale vincolato		
- fondo crediti di dubbia esigibilità		5.918.342,66
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	8.925.585,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 6.585.223,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUL COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	1.980.648,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	4.656.574,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		1.137.135,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	52.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00

a
n
c
o
r
a

e
s
e
m
p
i
o



Nota del revisore nel parere

L'importo di euro 4.000 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente 2016 sono costituite da:

- € 2.000: quota parte contributi per permesso di costruire; *(vedasi commenti precedenti)*
- € 1.500 estinzione anticipata prestiti
- - La differenza di € 500 (*pai alla quota annuale di disavanzo tecnico da ripianare in 28 anni*) è coperta con quota parte della previsione per entrate da Alienazioni Patrimoniali, come consentito dall'articolo 02 comma 4 del D.M. Interno 02 aprile 2015, che testualmente recita ***"4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili"***.

A tal fine, anche considerando quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 del D.M. 02/04/2015, l'Ente dovrà attentamente monitorare in corso di anno (ed in prima istanza in sede di equilibri di bilancio il previsti per il 31/07/2016) il perfezionamento delle alienazioni, almeno per la quota di € 500; in assenza di un concreto riscontro sulla possibilità di addivenire entro l'anno al perfezionamento delle citate alienazioni, si dovrà provvedere ad apportare tempestive variazioni di bilancio, entro i termini consentiti dal TUEL, finalizzate al mantenimento degli equilibri.

5. *Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.*

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	298.372,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	194.057,21
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	37.184.476,11
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	4.656.574,64
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	52.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	33.072.330,68
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E$		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00



PER TERMINARE

CURIOSITÀ

IL REVISORE IN ENTI LOCALI NON PUO' CONSIDERARSI REVISORE ATTIVO AI SENSI DEL D.LGS. 39/2010.

DAL SITO REVISIONELEGALE.MEF.GOV:

Domanda n.17

I revisori degli enti pubblici devono comunicare l'incarico?

Risposta (basta su *Circolare MEF del 7 agosto 2013, n. 34 (Prima formazione del Registro dei revisori legali)*)



Solo se l'incarico di revisione è, per espressa disposizione normativa, conferito e condotto secondo la disciplina del d.lgs. n. 39/2010. In generale, infatti, negli enti ed organismi pubblici che non hanno forma societaria i collegi dei revisori dei conti e sindacali svolgono i compiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 123 del 2011 e provvedono, tra l'altro, all'importante funzione di "monitoraggio della spesa pubblica", circostanza che consente di escludere l'automatica equiparazione tra i compiti amministrativi e contabili ad essi affidati con quelli assegnati al revisore legale o alla società di revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 (cfr. circolare RGS n. 34 del 7 agosto 2013).

Parimenti, non costituiscono incarichi di revisione legale quelli conferiti press i collegi dei revisori delle autonomie territoriali e locali (pur costituendo l'iscrizione al registro requisito per il conferimento degli incarichi stessi).

OGGI 2017

FORMAZIONE REVISORI LEGALI DEI CONTI

SITO MEF - Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?

Risposta: Con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 183112 dell'11 ottobre 2017, il programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze è stato aggiornato, **includendovi anche i corsi in materia di revisione degli enti locali**. Detto aggiornamento è stato ritenuto opportuno al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione. Alla luce dell'aggiornamento del programma, infatti, i revisori legali potranno maturare i crediti necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo anche frequentando i corsi organizzati per i revisori iscritti all'elenco dei **revisori degli enti locali**. È appena il caso di evidenziare che tali materie non sono caratterizzanti (e quindi possono consentire di maturare al massimo dieci crediti). Inoltre, sono validi anche i corsi organizzati e frequentati anteriormente all'11 ottobre 2017, data di adozione della determina di aggiornamento.

